APPROVA TO

Emendamento n. SosTiTutivo

1)

Il comma 2 dell'art. 22 ter, Trasferimento e alienazione, è così sostituito: "2. Le infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali tenuti alla loro gestione".

Emendamento n._

9

Dopo il terzo comma dell'art. 22ter, Trasferimento e alienazione, è inserito il seguente: "4. La gestione e l'esercizio degli acquedotti rurali della ex Riforma Fondiaria sono affidati all'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, istituita ai sensi della L.R. n. 3/2010.L'affidamento avviene per mezzo di verbale di consegna".

fulppin

fil fr by

Al come 2 olell'est - 2 prinques i'unito obbl'est 3 le parali in coro di panemo sense titalo consegnito sense violente o clandestrinte."

> GALANIE Jonetti Gord ARD



DL di "Modifica ed integrazione della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti".

Emendamento art. 3

Il comma 4 dell'articolo 22 quinquies inserito dall'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"4. I proprietari privati di fabbricati urbani costruiti su terreno regionale ex riforma fondiaria, del quale sia stato conseguito il possesso senza violenza o clandestinità, sono assimilati agli attuali conduttori".

Marco Galante

1 Post 64.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.